



CUSTODIAMO LA VALSESSERA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0016253 del 10/07/2013

Alla COMMISSIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA VAS - Ministero Ambiente

Via fax 0657223082

Via email: ctva@minambiente.it

Via pec: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Oggetto: prativa VIA "Rifacimento invaso sul torrente Sessera" - Annotazioni integrative alla DIFFIDA FORMALE presentata da "Custodiamo la Valsessera"

L'associazione "Custodiamo la Valsessera", integra la propria precedente DIFFIDA del 28/02/2013 e la precedente nota integrativa in tema di PTA del 25/03/2013 (in risposta alla nota del dr. De Giorgio) con le seguenti annotazioni - che fa proprie - formulate dal Comitato Tutela Fiumi di Biella alla Provincia di Biella in data 08/07/2013 attinenti sempre alla tutela del SIC dell'ALTA VALSESSERA, ovvero la sussistenza del vincolo di intangibilità delle aree boscate e il divieto di nuove derivazioni ai sensi del PPR e del PFA.

Al dr. Angelo Ciuni
Commissario Straordinario
Provincia di Biella

Al dr. Giorgio Saracco
Responsabile Settore Ambiente
Provincia di Biella

Sede - via pec



Oggetto: PFA Alta Valsessera e PPR

Egr. Commissario Straordinario,
Egr. Dirigente.

in sede di "Confronto con il Proponente" ex art. 14 comma LR 40/98 procedura VIA progetto idroelettrico sul torrente Concabbia tenutosi in data 4 luglio 2013 sono stati richiamati da questo Comitato Tutela Fiumi i vincoli discendenti dal Piano Forestale Aziendale (PFA) dell'Alta Valsessera e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) evidenziati già a questa spetà.le amministrazione in precedenti note e diffide.



CUSTODIAMO LA VALSESSERA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Il dr. Saracco, pur non esprimendo alcuna posizione sul merito non essendone la sede, informava i presenti di ipotesi interpretative (non ancora formalizzate in alcun parere scritto) avanzate in sede regionale. Anche il Proponente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare le tesi riferite sono le seguenti:

- 1) Le norme e le disposizioni contenute nel PFA Alta Valsessera sono riferite ed applicabili esclusivamente ai sedimi demaniali
- 2) Il PFA Alta Valsessera scade il 31 dicembre 2013
- 3) La intangibilità delle aree boscate nei SIC è da riferirsi esclusivamente agli habitat e non genericamente ai boschi.

Pur avendo già illustrato le proprie valutazioni in tale sede Questo CTF ritiene opportuno far presente con questa apposita nota quanto segue:

1)

Il PFA Alta Valsessera è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8967 del 16 giugno 2008 e approvato e reso esecutivo con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 78. Nel decreto di esecuzione è specificato:

- considerato che per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ha valore di Piano di Assestamento Forestale ai sensi della L.R. 4 settembre 1979, n. 57 in quanto include gli elaborati prescritti dalla D.G.R. n. 62-24021 del 17 ottobre 1979 e dall'art. 2 della Circolare esplicativa n. 33/PTE del 25 giugno 1980;
- Il Piano costituisce inoltre per la componente forestale strumento di conservazione e di gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Val Sessera" (Cod. - IT1130002) ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

Risulta pertanto evidente che il PFA dell'Alta Valsessera non è uno strumento di regolazione delle sole aree demaniali poiché lo stesso è stato assunto quale **Piano di Assestamento Forestale** (strumento di pianificazione generale): occorre inoltre ricordare che i Piani di Assestamento assunti per le aree sottoposte a tutela ambientale sono, in caso di adozione dei piani naturalistici, parte integrante (art. 4 e 7 LR 57/1979).

Per il SIC della Valsessera la Regione Piemonte non ha ancora approvato né Piani Naturalistici né il Piano di Gestione. L'unica formale disposizione di conservazione e di gestione del SIC è pertanto assunta per l'intero SIC e non per sola parte di esso con il sopra richiamato decreto 19 giugno 2008, n. 78

Tale disposizione non solo è formalmente chiara e ineccepibile ma, soprattutto, razionale. Non è infatti immaginabile che solo per alcune parti del SIC (i sedimi demaniali, in un contesto a macchia di giaguaro) siano applicabili le misure di salvaguardia e di gestione di cui all'art. 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. .

Peraltro già nella relazione generale del PFA Alta Valsessera a pag. 106 si sottolinea che gli obiettivi, gli interventi gestionali e la normativa di piano sono applicabili anche per il SIC in virtù della coerenza del PFA



CUSTODIAMO LA VALSESSERA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

PARTE II - PROPOSTE GESTIONALI

Nel presente capitolo si definiscono gli obiettivi gestionali per le aree forestali oggetto di piano, da cui derivano gli interventi gestionali e la normativa di piano. Gli obiettivi di seguito delineate e gli interventi gestionali sono applicabili anche per i soprassuoli forestali presenti all'interno della proprietà demaniale regionale e per il SIC, in virtù della coerenza del PFA definita nel §1.4. Per perseguire gli obiettivi di piano ed attribuire ad ogni tipo di soprassuolo

Nella relazione generale del PFA Alta Valsessera a pag. 170 "viene riportata inoltre la disciplina di riferimento" a cui si attiene il piano di gestione forestale; tutte le varie norme di questa "disciplina di riferimento" riconducono all'intero SIC e non ai sedimi demaniali o di enti pubblici coperti o meno da foreste.

E' dunque la "disciplina di riferimento", integralmente, la base con cui il PFA costituisce lo strumento specifico per la componente forestale poiché:

- sotto un profilo formale: non è stato specificato e/o indicato tale riferimento nell'esclusivo Capo II;
- per ratio: è ovviamente inscindibile la tutela della componente forestale da quella degli elementi naturali o, inficiata, senza tener conto delle disposizioni relative alle infrastrutture.

In subordine si evidenzia che dalla lettura cartografica approvata ed allegata al PFA Alta Valsessera emerge comunque:

- la sussistenza di contiguità di particelle territoriali in capo al demanio oggetto delle misure di PFA con i tratti dei corsi d'acqua Sessera e Dolca interessati dalla modifica della portata naturale in conseguenza ad alcuni impianti idroelettrici (sia quelli realizzati o in corso di procedura VIA)
- il coinvolgimento diretto di alcune particelle territoriali in capo al demanio oggetto delle misure di PFA per la realizzazione di opere connesse ad alcuni impianti idroelettrici (sia di quelli realizzati o in corso di procedura VIA)
- la collocazione a valle dei sedimi demaniali ai tratti sottesi dagli impianti (sia di quelli realizzati o in corso di procedura VIA) e dunque con detrimento delle condizioni ambientali (riduzione degli apporti sotterranei, incidenza sulla ittiofauna e sulla qualità del corridoio ecologico, ecc).

Condizioni che pertanto imporrebbero, anche a fronte di una lettura superficiale o di comodo delle disposizioni sopra trattate, l'obbligo di osservanza delle disposizioni del PFA per la più parte degli impianti idroelettrici in Alta Valsessera (sia di quelli realizzati che in corso di procedura VIA).

2)

L'Art 4 e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. così dispone:

1. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.**
2. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente**



CUSTODIAMO LA VALSESSERA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **per le zone speciali di conservazione (*)**, entro sei mesi dalla loro designazione, **le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.**
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

(*) definizioni: n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

Lo scrivente CTF ritiene palese che fino alla adozione di un Piano di Gestione tutte le misure di conservazione e gestione adottate ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. rimangano in vigore ancorché lo stesso piano sia valevole solo per il periodo 2004-2013 sotto il mero profilo forestale (si sottolinea quanto sia bizzarro rendere esecutivo retroattivamente al 2004 un piano forestale decennale assunto nel 2008; più corretto e ragionevole sarebbe stato fissare la scadenza decennale a decorrere la data del decreto, a fine 2018).

3)

La direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992 istitutiva la Rete Natura 2000 ha disposto non solo norme specifiche di identificazione e tutela dei SIC imponendo agli Stati Membri di definire appositi piani di gestione di tali aree ma, all'articolo 10, ha sottolineato che per **rendere ecologicamente più coerente la Rete Natura 2000**, laddove gli Stati lo ritengono necessario **promuovono la gestione di elementi di paesaggio**.

Tali elementi sono, specifica la norma, per loro natura **di struttura lineare e continua con funzione di collegamento** (come gli stagni ed i **boschetti**).

Articolo 10

Laddove lo ritengono necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

In tal senso va inquadrata la disposizione regionale del PPR relativa alla intangibilità delle aree boscate nei SIC.



CUSTODIAMO LA VALSESSERA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'articolo 16 del PPR, in relazione alle finalità di PPR, ovvero il "paesaggio", individua i "territori coperti da boschi" quale "componente paesaggistica" o "bene paesaggistico" nell'ottica metodologica descritta nell'articolo 12 dello stesso PPR.

In un'ottica paesaggistica pertanto i boschi, o meglio come indica il titolo del capitolo 16 di PPR, *i territori coperti da boschi*, non sono classificati in ragione della singola caratteristica arborea o se tale caratteristica arborea rientra o meno in elenchi di salvaguardia (metodologia e classificazione per essenza, di stampo naturalistico o forestale); i boschi, o meglio, *i territori coperti da boschi*, sono, paesaggisticamente, **un insieme**.

L'articolo 16 al comma 1 (rispettivamente tav. 2) ed al comma 2 (rispettivamente tavola 4) individua i boschi e i territori prevalentemente coperti da superficie boscate.

Al comma 3 dell'articolo 16 il piano specifica che nei territori coperti da boschi [...] i piani di settore, sulla base di esigenza di tutela dei diversi tipi di macro habitat che tengano conto degli habitat di interesse comunitario [...], individuano le destinazioni d'uso prevalenti:

- a. protezione generale dell'assetto territoriale;
- b. protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
- c. naturalistica;
- d. fruizione pubblica;
- e. polifunzionale;
- f. produttiva agricola e forestale.

Al fine evidente di "rafforzare" vincoli già insiti nella classificazione dei boschi descritti al comma 1 (riportata nella tavola 2) al comma 8 dell'art. 16 è stata introdotta la nota prescrizione che significa ulteriormente la destinazione d'uso prevalente – quella naturalistica – insita nei SIC:

Prescrizioni: *i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili.*

Una lettura per mero "tipo forestale" sarebbe ridondante e inutile nel caso dei "tipi forestali" di interesse comunitario, in quanto già tutelati.

La prescrizione deve invece intendersi nell'ottica **paesaggistica** ove il bosco è, come sopra ricordato, un **insieme** di tipi forestali ed essenze arboree: la presenza di certi habitat all'interno di alcuni territori coperti da boschi è dunque da considerare quale risultato di un naturale equilibrio: consentire abbattimenti dei tipi forestali non protetti all'interno del SIC può compromettere quell'equilibrio che ha consentito la presenza dei tipi protetti e la rete ecologica complessiva.

Non a caso il legislatore ricorre nella sua prescrizione prima al termine più vasto di "boschi costituenti habitat" e non semplicemente di "habitat" per significare l'**ampiezza della composizione**. E nel finale sceglie la nozione di "ambiti intangibili", descrizione certamente più estesa dell'**habitat intangibile**.

Anche la Direttiva Rete Natura 2000 allegato I non elenca e pone sotto tutela, **singolarmente**, gli habitat elencati ma dispone la necessità di individuare **aree speciali di conservazione** entro cui tali habitat sono inseriti, e dunque, implicitamente, la necessità di tutelare anche i tipi forestali o essenze arboree non necessariamente descritte negli elenchi ma presenti in quell'area:



CUSTODIAMO LA VALSESSERA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI
CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Questo CTF al riguardo precisa che solo un Piano di Gestione del SIC aiuterebbe a discernere le azioni di tutela in relazione al principio di intangibilità introdotto dal PPR ma la mancata adozione di tale strumento per inerzia regionale (speciosa ?) non depono sulle bontà delle interpretazioni di funzionari regionali riferite dal dr Saracco.

Non è infatti immaginabile che, nelle more di tale piano, si immagini la tutela dei tipi forestali o delle essenze arboree iscritte negli elenchi di tutela comunitaria come elementi di un museo, per singolo pezzo.

Il SIC è, per l'appunto, **un territorio** e non un luogo ove sono poste delle **teche** contenenti le specie tutelate, e le politiche di tutela dovrebbero considerare l'insieme.

Il PPR, unica eccezione nel panorama della pianificazione regionale, estende con questa prescrizione generale la salvaguardia agli **"ambiti"**, ovvero a quei territori boscati che nei SIC sono l'elemento che ha consentito e consente la costituzione - in equilibrio - di certi particolari habitat tutelati dalla comunità europea.

Conclusioni

Questo CTF sollecita dunque l'amministrazione provinciale a ben considerare quanto sopra esposto, valutando che i pareri regionali non costituiscono disposizione gerarchica e che la responsabilità nelle decisioni rimane interamente in capo al Responsabile del Procedimento.

Chiede pertanto che l'interpretazione della norma, con scienza e coscienza, sia condotta sempre osservando lo spirito della disposizione ovvero la tutela ambientale e paesaggistica del bene.

Sottolinea infatti che troppo sovente le amministrazioni pubbliche abdicano nelle loro funzioni semplicemente per timore che corrette ma coraggiose interpretazioni diano luogo a possibili contenziosi.

Questo CTF Vi chiede semplicemente di percorrere la strada più difficile: **non abdicare**.

In attesa di riscontri, cordialmente.

Cerreto Castello, 7 luglio 2013

per il Coordinamento Tutela Fiumi

Nicola Foglio , Guido Gubernati , Daniele Gamba

Thymallus Aurora

Legambiente Circolo "Tavo Burat"

ARCI PESCA FISA - Biella

Pro Natura Biellese



CUSTODIAMO LA VALSESSERA


ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Certo che le considerazioni sopra riportate saranno ben considerate, cordialmente.

Pray Biellese, 09 luglio 2013

per l'Associazione "Custodiamo la Valsessera" ⁽¹⁾

il Presidente



Gian Matteo Passuello

Contatti:
Custodiamo la Valsessera
C/o PRO LOCO Pray Biellese
Via Roma I/F
13867 - PRAY BIELLESE
e.mail: comitatosessera@gmail.com
pec c/o : daniele.gamba@postacertificata.gov.it
tel :360441473

Perrone Raffaele

Da: daniele.gamba@postacertificata.gov.it
Inviato: martedì 9 luglio 2013 14.02
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Progetto rifacimento invaso Valsessera - nota integrativa CUstodiamo la Valsessera
Allegati: Rifacimento DIGA Valsessera - integrazioni a DIFFIDA Custodiamo la Valsessera - luglio 2013.pdf

Alla attenzione di:

COMMISSIONE IMPATTO AMBIENTALE VIA VAS

Per nome e per conto della ass. "Custodiamo la Valsessera" trasmetto in allegato nota integrativa alla diffida inviata in data 28 febbraio 2013

Cordialmente

Daniele Gamba